

Codice A1709B

D.D. 31 dicembre 2019, n. 1240

art. 17 L.R. 5/2018. Azienda Faunistico Venatoria "VALLONE D'OTRO" (VC). Rinnovo concessione

Visto l'articolo 17 della legge regionale n. 5 del 19 giugno 2018 "Tutela della fauna e gestione faunistico-venatoria".

Visto il comma 7 dell'articolo 28 della L.R. n. 5/2018 che prevede che gli atti amministrativi adottati dalla Giunta regionale, dalle Province e dalla Città metropolitana di Torino, in attuazione della legge regionale 11 aprile 1995, n. 53 (Disposizioni provvisorie in ordine alla gestione della caccia programmata e al calendario venatorio), della legge regionale 4 settembre 1996, n. 70 (Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio), dell'articolo 40 della legge regionale 4 maggio 2012, n. 5 (Legge finanziaria per l'anno 2012) e della legge 157/1992, conservano validità ed efficacia purché non in contrasto con la LR 5/2018 e fino all'approvazione dei relativi provvedimenti attuativi.

Vista la D.G.R. n. 15-11925 del 08 marzo 2004 e ss.mm.ii con la quale sono stati approvati i criteri vigenti in ordine alla istituzione, al rinnovo, alla revoca, alla dimensione territoriale e alla gestione delle aziende faunistico-venatorie e delle aziende agri-turistico-venatorie.

Dato atto dell'osservanza dei criteri, così come previsto dal combinato disposto dei commi 2, 3 e 4 dell'art. 6 della Legge Regionale n. 14 del 14.10.2014".

Vista la D.D. n. 202 del 30 settembre 1998 con la quale è stata confermata e rinnovata l'azienda faunistico-venatoria (AFV) denominata "Vallone d'Otro" di complessivi 1.655 ha, ricadenti nel comune di Alagna e ubicata nella zona faunistica della provincia di Vercelli, a favore del signor BRAMBATI Renato, fino al 31.01.2008;

vista la successiva D.D. n. 150 del 1 agosto 2007 con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2011;

vista la successiva D.D. n. 1139 del 19 ottobre 2010 con la quale veniva rinnovata la concessione fino al 31.01.2020;

vista la D.D. n. 38 del 29 gennaio 2016 di presa d'atto della sostituzione del Presidente del Consorzio e Concessionario dell'AFV "Vallone d'Otro", a favore del signor BARBE' Giovanni, in sostituzione del signor BRAMBATI Renato, dimissionario;

vista l'istanza di rinnovo concessione pervenuta in data 13 settembre 2019, prot. n. 23310/A1709B, integrata con nota del 2 ottobre 2019, prot. n. 24773/A1709B, con la quale il Sig. BARBE' Giovanni, in qualità di Concessionario dell'AFV "Vallone d'Otro", richiede il rinnovo della concessione per il periodo massimo consentito dalla D.G.R. n. 15-11925 del 8.03.2004 e ss.mm.ii;

preso atto che il Consorzio è in scadenza il 31.12.2025, ai sensi dell'articolo 4 dello Statuto;

constatato che l'AFV "Vallone d'Otro" occupa una superficie che ricade per il 96% all'interno della ZPS IT 1120027 Alta Valsesia e Valli Otro, Vogna, Gronda, Artogna e Sorba, individuati ai sensi della Direttiva 2009/147/CE "Uccelli" per la conservazione di specie e habitat di interesse comunitario e per la costituzione della Rete Natura 2000 ed affidata in gestione dalla Regione Piemonte all'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia con D.G.R. N. 23- 4798 del 20/03/2017;

vista la D.D. n. 275 del 16 ottobre 2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia che esprime, rispetto al rinnovo della concessione dell'AFV "Vallone d'Otro", giudizio positivo di incidenza con validità di cinque anni, a condizione che vengano rispettate, per quanto inerenti l'attività in oggetto, i disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 e s.m.i., nonché le ulteriori

prescrizioni che si intendono qui integralmente richiamate;

visto il verbale del 23/12/2019 redatto dai funzionari incaricati dell'istruttoria che da atto delle verifiche e del sopralluogo ispettivo e istruttorio effettuato in data 11/12/2019.

Constatato che la richiesta di rinnovo è stata avanzata in conformità alle disposizioni vigenti.

Ritenuto, pertanto, di accogliere la sopraindicata istanza del Concessionario, rinnovando la concessione di azienda faunistico-venatoria alle stesse condizioni e modalità di cui alla D.D. n. 202 del 30 settembre 1998, nel rispetto delle disposizioni di cui alla D.G.R. n. 15-11925 del 08.03.2004 e ss.mm.ii.;

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione:

i confini dell' AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Vista la D.G.R. del 25 maggio 2018, n. 21-6908 "Aggiornamento della ricognizione dei procedimenti amministrativi di competenza della Direzione Agricoltura ed individuazione dei relativi termini di conclusione. Revoca della deliberazione della Giunta regionale 29 dicembre 2009, n. 41-4515";

vista la D.G.R. n. 1-8910 del 16.05.2019 recante "Approvazione del Piano triennale di prevenzione della corruzione (P.T.P.C.) per gli anni 2019-2021 della Regione Piemonte";

attestata l'avvenuta verifica dell'insussistenza, anche potenziale, di situazioni di conflitto di interesse;

attestata la regolarità amministrativa del presente provvedimento ai sensi della D.G.R. n. 1-4046 del 17 ottobre 2016;

di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale;

tutto ciò premesso,

IL DIRIGENTE

vista la L. 157/1992 "Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio" e ss.mm.ii;

visti gli artt. 4 e 17 del D.lgs n. 165/2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche" e s.m.i.;

visti gli artt. 17 e 18 della L.R. 23/2008 "Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale" e s.m.i.;

visto il D.lgs n. 33/2013 "Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni" e s.m.i.;

vista la L.R. 14/2014 "Norme sul procedimento amministrativo e disposizioni in materia di semplificazione";

determina

di rinnovare la concessione di azienda faunistico-venatoria (AFV) "Vallone d'Otro" di complessivi 1.655 ha, ubicati nella zona faunistica della Provincia di Vercelli nel Comune di Alagna Valsesia, a favore del signor BARBE' Giovanni, fino al 31/01/2026.

Il rinnovo di cui sopra è soggetto alla seguente prescrizione:

i confini dell'AFV devono essere chiaramente individuabili e delimitati da apposite tabelle perimetrali aventi dimensioni non inferiori a cm. 20 per 30, recanti la dicitura: "Azienda faunistico-venatoria". Dette tabelle debbono essere collocate su pali ed altri sostegni ad altezza e distanza una dall'altra tali da permettere l'individuazione contemporanea di almeno due di essi.

Il concessionario è tenuto al rispetto, per quanto inerenti l'attività in oggetto, dei disposti della D.G.R. 54-7409 del 7/04/2014 e s.m.i., nonché delle ulteriori prescrizioni indicate nella D.D. n. 275 del 16 ottobre 2019 dell'Ente di Gestione delle Aree Protette della Valle Sesia che si intendono qui integralmente richiamate; in particolare, è tenuto a riproporre l'istanza di attivazione della procedura di Valutazione di Incidenza entro i cinque anni decorrenti dalla citata determinazione.

Di dare atto che il presente provvedimento non comporta oneri per il bilancio regionale.

La mancata osservanza delle prescrizioni sopraccitate comporterà la revoca o la sospensione del presente provvedimento.

Il concessionario è inoltre tenuto al rispetto delle disposizioni contenute nella L.R. 5/2018 e dei relativi provvedimenti attuativi.

La presente determinazione sarà trasmessa al Concessionario e alla Provincia di Vercelli.

Avverso alla presente determinazione è ammesso ricorso entro il termine di sessanta giorni innanzi al Tribunale Amministrativo Regionale, ovvero ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro centoventi giorni dalla data di piena conoscenza dell'atto ovvero l'azione innanzi al Giudice Ordinario, per tutelare un diritto soggettivo, entro il termine di prescrizione previsto dal Codice Civile.

La presente determinazione sarà pubblicata sul B.U. della Regione Piemonte, ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 22/2010.

IL DIRIGENTE DEL SETTORE
Paolo CUMINO

L'estensore
Stefania Lucà